



CIRC. 23/ud

AI DOCENTI

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE

OGGETTO : FREQUENZA MINIMA PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO IN CORSO

E' utile richiamare quanto in vigore sulla validità dell'anno scolastico in relazione alla frequenza scolastica .

- Innanzi tutto la norma:

ART 14 , COMMA 7 DEL DPR n° 122/2009

7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. **Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.**

- Poi la Nota MIUR dello scorso anno

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
- Ufficio Sesto -

Roma, 27 ottobre 2010

Oggetto: chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 DPR n.122/2009.

In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. E' del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.



- Il monte ore personalizzato è calcolato secondo le ore settimanali previste dal curriculum moltiplicato per 34 settimane di scuola effettiva per quest'anno (salvo le classi terze che terminano prima per gli esami di qualifica).
- Si sottolinea che le ore di assenza sono comprensive anche delle uscite anticipate e delle entrate posticipate.

Pertanto in base a quanto deliberato nel Collegio dei docenti del 1° settembre , il limite max di assenze (salvo le deroghe riconosciute come da schema sotto)è il seguente:

| <u>orario settimanale</u> | <u>classi</u> | <u>Limite max di assenze</u> |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| 32 ore | Prime e seconde | 272 ore |
| 32 ore | terze | 264 |
| 30 ore | Quarte e quinte | 255 ore |

DEROGHE DEFINITE AL LIMITE MAX DI ASSENZE :

- **Presenza di assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati;**
- **Presenza di assenze per terapie e/o cure programmate e documentate (comprese le donazioni di sangue);**
- **Presenza di assenze per motivi familiari documentati (lutti, trasferimenti, ecc)**
- **Presenza di assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da federazioni nazionali riconosciute dal Coni .**
- **Presenza di assenze per situazioni di grave disagio sociale segnalati e documentati da enti competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori, ecc.)**

MILANO, 13 ottobre 2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. CARLO COLUMBO